



Al Ministro dello Sviluppo Economico



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA l'istanza con la quale la CONFCOOPERATIVE Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "COOPERATIVA DI CONSUMO LAVORATORI DELLA BRIANZA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 618.089,00, si riscontrano debiti esigibili a breve di € 4.664.261,00;

CONSIDERATO che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Lecco;

CONSIDERATO che dalla sopracitata visura camerale risulta il deposito della delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 2 febbraio 2018 con cui è stato disposto di ricorrere alla procedura di concordato preventivo;

VISTA la nota del 15 ottobre 2018 con cui l'Associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

VISTA la nota del 30 gennaio 2019 con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha dichiarato che il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non è stato presentato al Tribunale di Bari e che non vi provvederà, qualora venga disposto da questa Autorità di vigilanza il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

CONSIDERATO che in data 1 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota del 5 marzo 2019 con cui il Presidente del Consiglio di



Amministrazione della cooperativa ha comunicato formalmente la rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni ed ha fatto presente che sussiste un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

VISTO l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

CONSIDERATO che, in data 7 maggio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

VISTO il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'Avv. Marco Greco;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa "COOPERATIVA DI CONSUMO LAVORATORI DELLA BRIANZA", con sede in Casatenovo (LC) (codice fiscale 00356660134), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Marco Greco (codice fiscale GRCMRC76P01E379U) nato a Ivrea (TO) l'1 settembre 1976 e domiciliato in Cassano d'Adda (MI), via Carducci n. 9.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 MAG. 2019

IL MINISTRO

